



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 7 luglio 2008 n.106

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti gli articoli 32, secondo comma, 33, primo comma e 34, secondo comma, della Legge 13 dicembre 2005 n.179;*

*Visto il Decreto 30 maggio 2006 n.78;*

*Visto l'articolo 40, primo comma, lettera a), della Legge 21 dicembre 2007 n.129;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.44 adottata nella seduta del 12 giugno 2008;*

*Visti l'articolo 5, comma 3 della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

## **MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO 30 MAGGIO 2006 N. 78 E DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2007 N.129 - INCENTIVI AL COMPARTO TURISTICO-COMMERCIALE**

### **Art. 1**

1. L'articolo 5 del Decreto 30 maggio 2006 n. 78 è così modificato:

#### **“Art. 5**

**(Finanziamento dei progetti attraverso la concessione di credito agevolato)**

“Fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 34 della Legge 13 dicembre 2005 nr.179, la Commissione può ammettere i progetti oggetto delle istanze di cui al precedente articolo 3 ad un finanziamento attraverso mutuo agevolato assistito dal Contributo dello Stato.

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi per il 2006 con gli Istituti di Credito disponibili all'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente comma 1) fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 6.000.000,00. Nell'ambito delle convenzioni verranno disciplinati gli aspetti procedurali dell'erogazione dei finanziamenti, fatte salve le disposizioni del presente decreto.

L'autorizzazione al convenzionamento per gli anni successivi verrà disposta con apposito provvedimento.

La Commissione può deliberare il finanziamento di ogni singolo progetto secondo le modalità di seguito indicate:

I. fino ad un massimo di €50.000,00 per gli interventi volti al rinnovo delle facciate esterne degli esercizi di cui al punto a) e b) comma 1) del precedente articolo 2, fra i quali il rinnovo delle vetrine con incasso delle stesse, delle insegne pubblicitarie e dei sistemi di tendaggio, nonché l'adozione di soluzioni volte all'eliminazione delle attrezzature espositive esterne;

- II. fino ad un massimo di € 100.000,00 per gli interventi volti alla ristrutturazione e/o l'ampliamento delle parti interne degli esercizi di cui al punto a) e b) comma 1) del precedente articolo 2 compreso il rinnovo delle attrezzature e degli impianti;
- III. fino ad un massimo di €200.000,00 per gli interventi volti all'acquisto di uno o più immobili adibiti all'esercizio delle attività di cui al punto a) e b) comma 1) del precedente articolo 2;
- IV. fino ad un massimo di €500.000,00 per la ristrutturazione, la riqualificazione e/o l'ampliamento degli immobili comprese le parti interne ed esterne, il rinnovo degli impianti e delle attrezzature delle imprese di cui al punto c) comma 1) del precedente articolo 2;
- V. fino ad un massimo di € 200.000,00 per l'acquisto o la costruzione di immobili adibiti all'attività d'impresa di cui al punto c) comma 1) del precedente articolo 2.

I finanziamenti di cui ai precedenti punti del precedente comma 4), sono fra loro cumulabili solamente nel caso in cui siano parte di un unico progetto e non sono cumulabili con altre forme di credito agevolato che prevedano un contributo in conto interessi da parte dello Stato.

Le imprese, così come definite ai punti a), b) e c) del precedente art. 2, potranno accedere ai finanziamenti di cui ai superiori punti II, III, IV e V limitatamente ad un solo progetto all'anno.

Le medesime imprese potranno presentare, nell'arco temporale di un decennio, da calcolarsi dalla data della prima autorizzazione concessa dalla Commissione di Valutazione, sino ad un massimo di quattro progetti.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4), l'importo finanziato non può eccedere in alcun caso l'ammontare degli oneri connessi alla realizzazione del progetto.

Il credito agevolato può essere concesso per un massimo di 10 anni e le modalità di rimborso del prestito saranno stabilite in base alle esigenze del richiedente in accordo con l'Istituto di Credito erogante.

L'erogazione del finanziamento accordato avverrà alla stipula del contratto di mutuo e sarà subordinata alle garanzie fornite dal titolare dell'impresa all'istituto di credito erogante.

La garanzia dovrà essere comprensiva anche del valore degli interessi a carico dello Stato qualora il finanziamento autorizzato sia di ammontare superiore ad €100.000,00 (centomila).

E' posta a carico dello Stato:

- a) una quota pari al 75% del tasso di interesse sui mutui contratti ai sensi del presente articolo relativi ai finanziamenti di cui ai punti I.) e II.), del precedente comma 4);
- b) una quota pari al 100% del tasso di interesse sui mutui contratti ai sensi del presente articolo relativi ai finanziamenti di cui al punto I.) del precedente comma 4) qualora gli interventi oggetto del finanziamento siano posti in essere di concerto da più operatori commerciali esercitanti l'attività nella medesima via o piazza;
- c) una quota pari al 100% del tasso di interesse sui mutui contratti ai sensi del presente articolo relativi ai finanziamenti di cui ai punti III.), IV.) e V.) del precedente comma 4).

Fermo restando quanto sopra, la quota di interessi a carico dello Stato, qualora l'impresa acceda a più finanziamenti così come previsto al comma 7 del presente articolo, sarà decurtata del 15% rispetto a quella sopra indicata per il 2° progetto, del 20% per il 3° progetto e del 25% per il 4° ed ultimo progetto fruibile nel decennio di riferimento.

Il contributo in conto interessi a carico dello Stato trova imputazione sul capitolo 2-5-7225 «finanziamenti interventi comparto turistico - commerciale».

Qualora l'operatore non abbia portato a termine la realizzazione del progetto entro i termini accordati dalla Commissione di Valutazione (tenuto conto dei tempi tecnici necessari alla realizzazione delle opere) ovvero quando non siano rispettate le condizioni previste nel contratto di prestito o mutuo per il rimborso, decadono i benefici del credito agevolato.

In caso di revoca o decadenza l'operatore qualunque sia l'ammontare del finanziamento, è tenuto a restituire all'Istituto di credito erogante l'importo del finanziamento residuo alla data di revoca del prestito. Lo Stato inoltre sospende l'erogazione del contributo in conto interessi e l'operatore è tenuto a restituire allo stesso l'importo degli interessi sovvenzionati fino a tale data.

Relativamente ai prestiti di cui al superiore comma 11, in caso di revoca o decadenza, l'istituto di Credito è tenuto a rifondere all'Ecc.ma Camera la quota di interessi passivi pagata dallo Stato rivalendosi sul beneficiario per il recupero del capitale e degli interessi.

La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è comunque subordinata all'esistenza dei normali requisiti di solidità economico – patrimoniale da parte del soggetto richiedente che verranno valutati dalla Commissione congiuntamente con l'Istituto di Credito Erogante.”.

## **Art. 2**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 sono applicate anche a tutti i finanziamenti autorizzati dalla Commissione di Valutazione di cui all'articolo 4 del Decreto 30 maggio 2006 n.78 antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

## **Art. 3**

1. Le risorse stabilite dall'articolo 40 della Legge 21 dicembre 2007 n. 129 per la realizzazione di iniziative tese all'incentivazione del settore commerciale sono destinate all'attuazione di interventi finalizzati al sostegno della capacità competitiva del comparto ed alla tutela del potere di acquisto dei consumatori, con particolare riferimento ai beni di prima necessità.

2. L'individuazione delle modalità di perseguimento degli obiettivi indicati al comma 1 avviene mediante la stipula di accordi fra il Congresso di Stato, le Associazioni di Categoria del settore e le imprese operanti nello stesso. Tali modalità possono prevedere sgravi contributivi a favore degli operatori del settore alimentare a fronte di efficaci interventi di contenimento dei prezzi dei beni di più largo consumo.

3. Nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 40, comma 1 della Legge n. 129/2007 sul Capitolo 1-3-2396 “Fondo per la promozione ed incentivi per il comparto turistico-commerciale”, è destinata agli interventi di cui al presente articolo la somma di €200.000,00.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 luglio 2008/1707 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Rosa Zafferani - Federico Pedini Amati*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Valeria Ciavatta*